

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 2899

Adottata dal Direttore Generale in data 23 DIC. 2003

OGGETTO: rinnovo contratto di collaborazione con il dr. Ciro Clemente. Rideterminazione compensi. Approvazione schema contratto.

RICHIAMATA la deliberazione n 452 del 06/03/2003 con la quale si disponeva la stipula del contratto di collaborazione, con il Dr. Ciro Clemente per prestazioni professionali di Pediatria, da eseguirsi presso l' Unità Operativa di Pediatria del P.O. F.lli Crobu.

ATTESO che allo stato attuale perdurano le condizioni che hanno determinato la stipula del contratto.

RITENUTO di confermare la collaborazione il dr. Circo Clemente disponendo il rinnovo del contratto di collaborazione professionale per la durata di mesi sei.

VISTA la nota del Responsabile dell'Unità Operativa di Pediatria del P.O. F.lli Crobu di Iglesias.

ATTESO che contestualmente si ritiene di provvedere alla rideterminazione dei compensi che vengono fissati in € 29000,00 per l'intera prestazione, da corrispondersi in ratei mensili.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 2899 del 23 DIC. 2003

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 23 DIC. 2003 - 7 GEN. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas



destinatari:

Servizio affari generali

Servizio del personale

Servizio Bilancio

U.O. Pediatria P.O. F.lli Crobu.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr. **Ciro Clemente** Medico specialista in Pediatria.

L'anno duemilatre il giorno _____ del mese di dicembre nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

il dr. **Ciro Clemente**, cod. fisc. CRICMN66A02A474W nato ad Assemini il 02/01/1966, residente in via Campidano, 40 Assemini, in seguito denominato professionista

Vista la Deliberazione n. ____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. **Ciro Clemente** Medico specialista in Pediatria con idoneo curriculum, per un periodo di mesi sei, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con il dr. **Ciro Clemente**.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal _____ per la durata di mesi sei eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Pediatria, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore

da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Pediatria, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Pediatria.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in mesi sei € 29000,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente, previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

**ART. 4
PREAVVISO**

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

**ART. 5
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

**ART. 6
CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

**ART. 7
IMPOSTA DI REGISTRO**

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, tariffa parte seconda del DPR 26/04/1986 n. 131.

**ART. 8
NORMA FINALE**

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)